

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO CONGIUNTO DEI RAMI VITA E DANNI DI CUI AGLI ARTICOLI 11 E 348 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE****Roma, 11 marzo 2008**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di regolamento concernente la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

Sul documento sono pervenute le [osservazioni dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici \(ANIA\)](#).

Tali osservazioni, visionabili cliccando sul nominativo sopra riportato, sono riassunte nel seguito riportando, per ciascuna di esse, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 17 dell'11 marzo 2008, integrato con le modifiche conseguenti alle proposte formulate, laddove condivise.

Articolo 4 (Principio di separazione)**Comma 1**

ANIA osserva che non è possibile determinare in ogni momento l'appartenenza dei singoli elementi patrimoniali a ciascuna gestione, come richiesto dal comma 1, poiché l'individuazione può essere effettuata solo dopo aver posto in essere specifiche attività amministrative e contabili che hanno luogo in date prefissate e non nel continuo (ad esempio i costi e ricavi comuni sono attribuiti solo in sede di redazione della relazione semestrale e del bilancio di esercizio). Pertanto, propone di modificare il comma, prevedendo che la determinazione dell'appartenenza dei singoli elementi patrimoniali a ciascuna gestione sia possibile "secondo le modalità previste nel Regolamento".

Proposta parzialmente accolta. Il comma viene riformulato per chiarire che l'attribuzione all'una o all'altra gestione degli elementi patrimoniali deve avvenire in coerenza con le linee guida stabilite nella delibera e secondo le modalità di dettaglio da indicare in una relazione annuale da trasmettere all'ISVAP unitamente al bilancio.

Comma 4, lett. b)

ANIA propone di precisare che le linee guida della delibera dell'organo amministrativo si riferiscono a tutte le procedure di contabilizzazione, eliminando il riferimento a quelle che attengono alle sole "componenti reddituali".

La proposta è accolta.

Comma 4, lett. c) e d)

ANIA osserva che la definizione dei criteri di ripartizione dei costi e ricavi comuni e dei criteri di utilizzo e di regolazione del conto di collegamento attiene a modalità operative e, conseguentemente, dovrebbe rientrare tra i compiti dell'Alta direzione e non dell'organo amministrativo.

La proposta è parzialmente accolta. Si prevede che le modalità operative di dettaglio per la ripartizione dei costi e ricavi comuni e per l'utilizzo e la regolazione del conto di collegamento siano individuati in una relazione da trasmettere all'ISVAP contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio. Rimane in capo all'organo amministrativo la definizione delle linee guida per effettuare detta ripartizione.

Articolo 5 (Informazioni da riportare nello statuto)

ANIA fa presente che funzione dello statuto è quella di indicare esclusivamente le regole adottate dall'impresa per la ripartizione del capitale e per l'attribuzione delle riserve patrimoniali alle due gestioni, senza indicare gli importi di ciascuna componente del patrimonio netto. L'associazione propone di evidenziare per ciascuna gestione dette componenti e le relative variazioni solo nella Nota Integrativa.

La proposta non è accolta. L'articolo 348, comma 2, lettera a), del Codice delle assicurazioni richiede che il Regolamento preveda l'obbligo di "*indicare nello statuto quale parte del capitale e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione*". Peraltro, non sempre è possibile prevedere in sede statutaria regole di ripartizione applicabili ad ogni situazione potendo l'attribuzione di elementi patrimoniali scaturire, ad esempio, da delibere dell'assemblea (v. attribuzione di elementi del patrimonio netto ai sensi dell'articolo 10) o da fattori esterni (v. aumento di capitale conseguente all'adozione di piani di compensi).

Comma 3

ANIA propone che la ripartizione tra le due gestioni delle azioni emesse a seguito di aumenti di capitale possa tener conto di altri elementi oggettivi, quali ad esempio, nel caso di emissione al servizio di piani di *stock option*, l'incidenza del costo del personale beneficiario del piano per ciascuna gestione.

ANIA propone, inoltre, di precisare che la disposizione di cui al comma 3 si applica solo agli aumenti di capitale relativi a delibere adottate successivamente all'entrata in vigore del regolamento.

Le proposte sono accolte. L'articolo 5 comma 3, viene riformulato prevedendo che qualora l'impresa intenda adottare criteri diversi di attribuzione, ne dia adeguata motivazione nel piano di emissione. Nell'articolo 14 viene previsto che i criteri di ripartizione degli aumenti di capitale conseguenti all'esercizio dei diritti di opzione si applicano agli aumenti di capitale deliberati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.

Articolo 8 (Costi e ricavi comuni alle due gestioni)

ANIA osserva che il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, ha anticipato il termine per la pubblicazione della relazione semestrale delle società quotate (sessanta giorni). L'obbligo

di predisporre un'informativa in tempi rapidi comporterebbe la necessità di fare un più ampio ricorso a stime e non sarebbe conciliabile con l'imputazione definitiva dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni, come previsto dal comma 1.

ANIA propone, pertanto, che l'attribuzione definitiva avvenga esclusivamente in occasione della chiusura del bilancio di esercizio.

La proposta non è accolta. L'imputazione dei costi e dei ricavi comuni ha effetto anche sulla misura del conto di collegamento e, in generale, sul grado di separazione delle due gestioni. Peraltro, anche per la relazione semestrale vale il principio della rispondenza dei valori iscritti nelle singole voci con i saldi di chiusura dei corrispondenti conti della contabilità generale. La relazione semestrale inoltre deve essere redatta, di norma, secondo i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti per il bilancio di esercizio.

Articolo 9 (Conto di collegamento)

Comma 2

ANIA chiede di chiarire, con riferimento all'eccedenza del margine di solvibilità disponibile rispetto al margine di solvibilità richiesto, cosa si intenda con l'espressione "eventuali impegni già presenti".

Con tale formulazione ci si riferisce ad eventuali impegni per i quali ulteriori disposizioni di vigilanza richiedono che la correlata esposizione dell'impresa non superi l'eccedenza del margine di solvibilità (ad esempio impegni derivanti dall'esposizione in strumenti finanziari derivati). Analoga precisazione vale per l'articolo 10, comma 2, lievemente riformulato per garantire omogeneità terminologica.

ANIA ritiene che il monitoraggio del saldo del conto di collegamento debba avvenire con cadenza trimestrale e non mensile, in quanto non tutte le società predispongono mensilmente una situazione patrimoniale.

La proposta non è accolta. La finalità della norma è quella non solo di limitare le interrelazioni tra le due gestioni, ma anche quella di raggiungere una maggiore chiarezza nei rapporti intercorrenti tra le stesse. L'esistenza di procedure amministrativo contabili che consentano la quantificazione attendibile dei rapporti tra le due gestioni è il presupposto del controllo efficace del saldo del conto di collegamento.

Comma 3

ANIA ritiene che la regolazione di ciascuna operazione iscritta nel conto di collegamento entro un mese dalla rilevazione risulti particolarmente gravosa sia sotto il profilo gestionale sia sotto il profilo sostanziale; propone pertanto di regolare, su base trimestrale, solo l'importo esuberante il saldo delle operazioni rispetto al limite massimo previsto per il conto di collegamento (20% dell'eccedenza di margine).

La proposta è parzialmente accolta. Al fine di consentire una migliore gestione della liquidità, è stata prevista la regolazione trimestrale del predetto conto di collegamento. Inoltre, al fine di eliminare l'onere gestionale derivante dalla regolazione di ogni singola operazione, è stato stabilito che debba essere regolato il saldo di tutte le operazioni che si pongono in essere in ciascun trimestre, entro un mese dalla chiusura dello stesso.

ANIA ritiene che l'ambito degli strumenti con i quali è consentito regolare il conto di collegamento dovrebbe essere ampliato ad altri mezzi della gestione debitrice, oltre agli investimenti e alle disponibilità liquide. L'Associazione osserva inoltre che il trasferimento da una gestione all'altra di uno strumento finanziario presente in entrambe consentirebbe di alterare il costo medio dello strumento stesso in entrambe le gestioni, introducendo un elemento di discrezionalità legato alla scelta dello strumento da trasferire.

La proposta non è accolta. La soluzione proposta amplia la possibilità di regolazione del conto di collegamento ad un ambito non definito di attività nel quale sono ricompresi elementi connaturati ad una data gestione (es., crediti verso assicurati, verso intermediari etc.).

Articolo 11 (Trasferimento di elementi dell'attivo e del passivo)

Comma 2

ANIA osserva che la comunicazione all'Autorità dell'elenco analitico degli elementi patrimoniali trasferiti dovrebbe essere limitata ai trasferimenti con carattere di eccezionalità, escludendo da tale obbligo i trasferimenti conseguenti alla regolazione del conto di collegamento, aventi carattere di ordinarietà e ricorrenza. In via generale, ANIA propone di introdurre una soglia di rilevanza dei trasferimenti con carattere di eccezionalità al di sotto della quale non sia necessaria né la preventiva delibera dell'organo amministrativo né la comunicazione all'ISVAP degli elementi trasferiti.

La proposta è parzialmente accolta. L'articolo è stato riformulato al fine di chiarire che la adozione della delibera e la comunicazione ex post all'ISVAP devono riguardare solo i trasferimenti aventi carattere di eccezionalità e che, qualora l'elemento trasferito sia posto a copertura delle riserve tecniche, deve essere indicata la classe di attività della gestione di provenienza e di quella di destinazione.

Articoli 13 (Disposizioni transitorie) e 14 (Entrata in vigore)

ANIA propone un rinvio del termine al 30 settembre 2008 per l'assunzione della delibera di cui all'articolo 4, comma 4, un congruo differimento per l'adeguamento delle imprese a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9, in modo da consentire un approfondimento delle problematiche connesse all'attuazione del Regolamento, nonché di differire l'entrata in vigore del Regolamento al 1° gennaio 2009.

La proposta è parzialmente accolta.

I termini per l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento sono stati definiti in modo diversificato, tenuto conto delle diverse esigenze e al fine di consentire alle imprese di predisporre gradualmente le idonee soluzioni procedurali.